

N. R.G. 2090/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE

* * * * *

Il Giudice istruttore, Dott. Dario Nardi,

letto il ricorso *ex artt.* 19 *ter* D. Lgs. 150/2011 e 281 *undecies* c.p.c., depositato in data 6-9-2025, da [REDACTED] contenente l'istanza cautelare, *ex art.* 5 D. Lgs. 150/2011, per la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento con cui il Questore ha respinto l'istanza, presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2., TU Imm.;

Rilevato che, con il menzionato provvedimento, reso in data 8-5-2025 e notificato in data 3-9-2025, il Questore di Pescara ha rigettato la richiesta *ex art.* 19, comma 1.2., TU Imm., ravvisando la pericolosità sociale del ricorrente sulla base dell'ordine di carcerazione [REDACTED] relativo a condotte di spaccio, poste in essere in data 14.08.2024, per le quali è intervenuta condanna alla pena finale di anni [REDACTED]

Rilevato altresì che, in data 4 settembre 2025, il Giudice di Pace di L'Aquila non ha convalidato il provvedimento di espulsione reso in via amministrativa, in ragione della volontà prospettata dal ricorrente di beneficiare di protezione internazionale;

Letto il ricorso introduttivo al presente procedimento, depositato in data 6-9-2025, nonché l'istanza di sollecito depositata in data 27-9-2025, con cui il ricorrente – pel tramite del legale – evidenzia il proprio radicamento sul territorio italiano, per la presenza di rete familiare nonché in ragione di regolare e stabile attività lavorativa conseguita dal 2023 con contratto a tempo indeterminato; il ricorrente evidenzia poi che l'allontanamento

forzato dal territorio italiano precluderebbe di fatto la possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione;

Ritenuto di dover vagliare nel contraddittorio tra le parti le domande avanzate dall'odierno ricorrente; nelle more dell'istruttoria che dovrà avvenire comunque in tempi celeri, nonché tenuto conto delle allegazioni di parte, si ritiene di accogliere, in ottica di massima tutela, le domande cautelari, con conseguente sospensione dell'impugnato provvedimento sino a diversa determinazione di questa A.G.;

Ritenuto di dover onerare sin d'ora parte ricorrente alla produzione della sentenza di condanna, del casellario giudiziario, nonché di ogni documentazione disponibile inerente procedimenti penali che hanno visto, a qualsiasi titolo, il coinvolgimento di [REDACTED]
[REDACTED]

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato da [REDACTED]
[REDACTED]

ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio da parte del Ministero dell'Interno di un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del giudizio di merito pendente dinanzi l'intestato Tribunale;

FISSA anche ai fini dell'adozione dell'ordinanza che eventualmente confermi il presente decreto cautelare, l'udienza del [REDACTED] 2026, assegnando al resistente il termine, fino a dieci giorni prima di detta udienza, per la costituzione in giudizio;

DISPONE che la parte ricorrente provveda a notificare, alla parte resistente, il ricorso, unitamente al presente decreto di fissazione dell'udienza, di modo che tra la data di perfezionamento della predetta notificazione e quella dell'udienza sopra indicata intercorrano termini liberi non inferiori a quaranta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta giorni, se si trova all'estero;

ONERA sin d'ora parte ricorrente a depositare copia della sentenza di condanna e, più in generale, copia della documentazione inerente i procedimenti giudiziari che hanno visto, a qualsiasi titolo, il suo coinvolgimento in sede penale;

VISTO l'art. 127 *ter* c.p.c.;

DISPONE che la prossima udienza **venga sostituita** dal deposito di note scritte, contenenti **solamente** le **istanze** e le **conclusioni** delle parti;

ASSEGNA alle parti, per il deposito di note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, **termine - sino alle ore 10.00** - del **giorno dell'udienza**;

AVVISA ciascuna parte che, **nel termine perentorio di giorni cinque** dalla comunicazione del presente provvedimento, potrà presentare **istanza di trattazione orale** che il giudice valuterà, secondo il suo prudente apprezzamento e avendo riguardo all'utilità e all'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, e deciderà con decreto non impugnabile;

AVVISA che il giudice provvederà in conformità, solo ove tutte le parti costituite in giudizio depositino istanza di trattazione in presenza;

AVVISA che la parte che ometta, o effettui tardivamente, il deposito delle predette note scritte sarà considerata assente; ove invece entrambe le parti omettano, ovvero effettuino tardivamente, il deposito delle predette note scritte, il giudice adotterà i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.;

AVVISA che, previa verifica, a cura della cancelleria, della rituale comunicazione alle parti del presente decreto, il giudice adotterà il conseguente provvedimento entro il termine di giorni 30 **a partire dalle ore 10.00 del giorno d'udienza**;

DISPONE che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della cancelleria, alle parti costituite.

L'Aquila, li 30/09/2025

Il Giudice istruttore
Dario Nardi